

n i c o l a s t i a f f i n i f i n i
Tribunale di Pistoia f i n i . . .
Il giudice dott.ssa I

sciolta la riserva assunta all'udienza del 17.5.2018, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Letti gli atti ed esaminate le istanze formulate dalle parti,

valutata la sussistenza dei presupposti per la revoca dell'ordinanza interinale pronunciata dal gto
in data 14.12.2016,

attesa l'ammissibilità dell'ordine di esibizione formulato dall'attrice a carico della convenuta
avente ad oggetto il contratto di affidamento e/o apertura di credito anteriore al 31.12.1997,
nonché tutti gli e/c completi di riassunto scalare da 1992 al 2004 per il c/c /88 e dal 1994 al
2004 per il c/c € /64, nonché l'e/c completo per l'anno 2006 per il c/c /1/64,

ritenuta la necessità di disporre una CTU contabile onde rideterminare, sulla scorta di tutta la
documentazione acquista agli atti e di quella che le parti vorranno consensualmente produrre, il
saldo del rapporto di conto corrente ordinario n. 3 e del conto corrente anticipi sbf n.

alla data di introduzione del giudizio (notifica della citazione), secondo i seguenti criteri:

1. accerti il CTU quale sia stata la somma trattenuta dalla banca per effetto della capitalizzazione
trimestrale degli interessi debitori dall'inizio del rapporto fino alla delibera CICR del 9.2.2000 e dell'incidenza
della CMS laddove indeterminata;

2. determini, quindi, previo ricalcolo dei saldi conto (anche svolgendo più ipotesi di calcolo), quale sia
l'effettivo rapporto dare-avere tra le parti, in applicazione dei seguenti principi:

a. eliminando ogni effetto anatocistico, compresa la capitalizzazione annuale, sulla scorta di quanto stabilito
dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24418 del 2 dicembre 2010, sino alla delibera CICR
2000 e, successivamente, seguendo la periodicità di capitalizzazione, in regime di reciprocità, risultante dalla
documentazione bancaria in atti; formulando anche una seconda ipotesi di calcolo che elimini ogni forma di
capitalizzazione dal 1°.1.2014 ai sensi art. 120, comma II, D.lgs. n. 385/1993, come modificato dalla L.
147/2013;

b. eliminando la CMS (e le altre commissioni sostitutive) laddove indeterminata nelle modalità di calcolo;

c. accerti il CTU se la banca abbia applicato interessi usurari in violazione della L. n. 108/1996 nei
trimestri indicati da parte attrice negli atti e nella CTP, tenuto conto del tasso debitore in relazione ai conti per i
quali è causa e considerando ogni commissione (compresa la cms) collegata all'erogazione del credito – secondo le
indicazioni della Banca d'Italia tempo per tempo vigenti, anche con riferimento al periodo precedente rispetto
all'entrata in vigore dell'art. 2 bis D.L. n. 185/2008 – ed in concreto applicata nei trimestri indicati da parte
attrice nelle CTP, ponendo a confronto il TEG così calcolato con i tassi soglia maggiorati della cd. cms soglia, così
come individuati dai Decreti Ministeriali che si sono succeduti nel tempo; f i n i . . .

d. in caso di riscontrato superamento delle soglie nel corso del rapporto – ovverosia nei trimestri successivi a
quello di accensione ed, in specie, in quelli indicati da parte attrice anche attraverso le perizie di parte depositate –
ricalcoli il saldo senza applicazione di interessi passivi relativamente al trimestre interessato, espungendo totalmente
l'ammontare delle cms, delle spese di cui sopra e degli interessi passivi addebitati nel medesimo trimestre; formuli
un'alternativa ipotesi ricostruttiva ricalcolando il saldo mediante eliminazione dei soli interessi eccedenti il tasso
soglia e dunque riportando gli interessi entro il suddetto tasso”,

P.Q.M.



visto l'art. 210 c.p.c. ordina alla convenuta l'esibizione della documentazione indicata in narrativa entro il 5.9.2018,

ammette CTU sul quesito di cui alla parte motiva,

nomina CTU la dott.ssa I, Pistoia,

fissa l'udienza del **18.9.2018 ore 11.45** per l'affidamento dell'incarico.

Si comunichi alle parti e al CTU.

Pistoia, 04/06/2018

Il giudice

dott.ssa I

